



COMUNE DI CALAMONACI
(Provincia di Agrigento)
 Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 9
 in data: 30.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE TARI 2014.

L'anno duemilaquattordici addi trenta del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 All'appello risultano:

1 - PERRICONE CALOGERO	P	8 - TUDISCO VINCENZO	A
2 - CAPIZZI FRANCESCA	P	9 - PALMINTERI SERAFINA	P
3 - PALMINTERI GIUSEPPE	P	10 - TORRETTA ADRIANA	P
4 - VINCI ENZA	A	11 - PERRICONE ROSARIO	P
5 - BAIAMONTE GIUSEPPINA	P	12 - FORTE GIOVANNI	P
6 - MONTALBANO VINCENZO	P	13 -	
7 - BRASIELLO ERIKA	P		

Totale presenti 10
 Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIUSEPPE CUNETTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTALBANO VINCENZO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Consiglieri :PALMINTERI G. – CAPIZZI F. – TORRETTA A. -

REGOLAMENTO E TARIFFE TARI 2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

VISTA La Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO L'articolo 42 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PREMESSO:

- Che con la Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni viene istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Che tale nuovo Tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa pubblica;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto di numero 25 articoli;
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2014.
3. Di dare, altresì atto, che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di Legge in materia del tributo IUC (Imposta Unica Comunale);
4. Di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe;
5. Di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

25/11/2014

Il Responsabile Settore Finanziario
(Rag. Wio La Rocca)



COMUNE DI CALAMONACI

Provincia di Agrigento

Settore Finanziario

Oggetto: REGOLAMENTO E TARIFFE TARI 2014.

Il Sindaco

L'Assessore

PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Procedimento

Il Ragioniere Capo

Attestazione ai sensi dell'art. 55, della legge 142/90 come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n. 23/98.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art. 6, comma II, della legge 15/05/1997, n. 127, che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Calamonaci, _____

Il Ragioniere Capo



COMUNE DI CALAMONACI
Provincia di Agrigento

IL REVISORE DEI CONTI

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REGOLAMENTO E TARIFFE TARI 2014.

Vista ed esaminata la suddetta proposta

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Calamonaci, li 25/09/2014



Il Revisore Dei Conti

(Dott. Giuseppe Tortorici)



Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti

(TARI)

Anno 2014

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____
In vigore dal 1° gennaio 2014*

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE

Art. 9 - Categorie di utenza

Art. 10 - Scuole statali

Art. 11 - Tariffe

Art. 12 - Tributo giornaliero

Art. 13 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzioni del tributo

Art. 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Art. 16 - Agevolazioni

Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 - Riscossione

Art. 19 - Dichiarazione

Art. 20 - Rimborsi e compensazione

Art. 21 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 23 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 25 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B ---Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq \cdot anno$) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7- Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
- 3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
- a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
- a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti, sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato

B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

- 4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 - Tariffe

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti:

- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
- 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di

cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 12 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 6 euro.
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta del *60 per cento* se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

- 2) Per i locali delle utenze domestiche dei non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.

Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta in percentuale come da elenco sotto indicato:
 - Attività industriale e commerciale – Abbattimento 10 per cento;
 - Attività artigianale e di servizio – Abbattimento 20 per cento.
- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 16 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 30 per cento. Tale agevolazione verrà applicata dalla data di consegna della compostiera, se l'affidamento di quest'ultima è stato effettuato in corso d'anno.
L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3) Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.
- 3) La tassa è liquidata in due rate semestrali o tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 5) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- 6) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 19 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

- 3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

1. LA cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad euro 12,00.

Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato il prospetto di liquidazione della tassa dovuta, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 7) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 8) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 10) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 11) Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 12) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima

compagnia accettata dal Comune.

- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso che il comune paga al Tesoriere Comunale per eventuali anticipazioni di cassa. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 23– Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 25 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- ☐ rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- ☐ imballaggi primari
- ☐ imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- ☐ contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- ☐ sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- ☐ accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ☐ frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- ☐ paglia e prodotti di paglia;
- ☐ scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ☐ fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ☐ ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ☐ feltri e tessuti non tessuti;
- ☐ pelle e simil - pelle;
- ☐ gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- ☐ resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ☐ imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ☐ moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ☐ materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- ☐ frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- ☐ rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ☐ manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- ☐ nastri abrasivi;
- ☐ cavi e materiale elettrico in genere;
- ☐ pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- ☐ scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- ☐ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- ☐ residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ☐ accessori per l'informatica.
- ☐

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- ☐ i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- ☐ i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- ☐ vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- ☐ la spazzatura;
- ☐ indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- ☐ i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- ☐ i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

ALLEGATO B- CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE		
Cod.	Attività Produttive	
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
102	Campeggi, distributori carburanti	
103	Stabilimenti balneari	
104	Esposizioni, autosaloni	
105	Alberghi con ristorante	
106	Alberghi senza ristorante	
107	Case di cura e riposo	
108	Uffici, agenzie, studi professionali	
109	Banche ed istituti di credito	
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
114	Attività industriali con capannoni di produzione	
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	
117	Bar, caffè, pasticceria	
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	
121	Discoteche, night club	

TABELLA ECONOMICA CONSUNTIVO - COMUNE DI CALAMONACI										1 SEMESTRE ANNO 2014	
NOTE SERVIZIO	RISORSA	LIVELLO	N.	ORE	MAGG. NOTT.	COSTO ORARIO	N° GG LAVOR.	TOTALE € MENSILE	IVA 10%	IVA 22%	
SERVIZIO RACCOLTA VEGETALE - CASSONE SCARRABILE											
	AUTOM. SCARRABILE		1	6,25	€	-	€ 16,86	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA VEGETALE - CASSONE SCARRABILE									€ 0,00		
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - ECOPUNTI											
	TRAD. 10		1	6,25	€	-	€ 6,07	-	€	-	
	TRAD. 15		1	6,25	€	-	€ 9,62	-	€	-	
	TRAD. 17		1	6,25	€	-	€ 10,90	-	€	-	
	TRAD. 23		1	6,25	€	-	€ 16,86	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-	
	OPERAT.		1	6,25	€	-	€ 21,80	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - ECOPUNTI									€ 0,00		
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - UTENZE MIRATE											
	DAILY		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	SAT. PICCOLO		1	6,25	€	-	€ 2,02	-	€	-	
	PORTER		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	TRAD. 10		1	6,25	€	-	€ 6,07	-	€	-	
	TRAD. 15		1	6,25	€	-	€ 9,62	-	€	-	
	TRAD. 17		1	6,25	€	-	€ 10,90	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-	
	OPERAT.		1	6,25	€	-	€ 21,80	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - DOMICILIARE/UTENZE MIRATE									€ 0,00		
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA											
	DAILY		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	SAT. PICCOLO		1	6,25	€	-	€ 2,02	-	€	-	
	PORTER		1	6,25	€	-	€ 5,40	154,00	€	5.197,50	
	TRAD. 10		1	6,25	€	-	€ 6,07	-	€	-	
	TRAD. 15		1	6,25	€	-	€ 9,62	-	€	-	
	TRAD. 17		1	6,25	€	-	€ 10,90	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	128,00	€	18.352,00	
	OPERAT.		1	6,25	€	-	€ 21,80	26,00	€	3.542,50	
	AUTISTA	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA									27.092,00	€ 2.709,20	
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - RACCOLTA INGOMBRANTI											
	AUTOM. SCARRABILE		1	6,25	€	-	€ 16,86	-	€	-	
	DAILY		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	SAT. PICCOLO		1	6,25	€	-	€ 2,02	-	€	-	
	PORTER		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-	
	OPERAT.		1	6,25	€	-	€ 21,80	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - RACCOLTA INGOMBRANTI									€ 0,00		
SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - RESIDUALE STRADALE											
	TRAD. 10		1	6,25	€	-	€ 6,07	-	€	-	
	TRAD. 15		1	6,25	€	-	€ 9,62	-	€	-	
	TRAD. 17		1	6,25	€	-	€ 10,90	-	€	-	
	TRAD. 23		1	6,25	€	-	€ 16,86	-	€	-	
	DAILY		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	PORTER		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	SAT. PICCOLO		1	6,25	€	-	€ 2,02	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-	
	OPERAT.		1	6,25	€	-	€ 21,80	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - RESIDUALE STRADALE									€ 0,00		
SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - RESIDUALE PORTA A PORTA											
	TRAD. 10		1	6,25	€	-	€ 6,07	-	€	-	
	TRAD. 15		1	6,25	€	-	€ 9,62	-	€	-	
	TRAD. 17		1	6,25	€	-	€ 10,90	-	€	-	
	DAILY		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	PORTER		1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-	
	SAT. PICCOLO		1	6,25	€	-	€ 2,02	-	€	-	
	AUTISTA		1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-	
	OPERAT.		1	6,25	€	-	€ 21,80	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-	
	AUTISTA	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-	
	OPERAT.	LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-	
TOTALE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - RESIDUALE STRADALE - PORTA A PORTA									€ 0,00		

SERVIZIO GESTIONE C.C.R. / ISOLA ECOLOGICA									
OPERAT.	1	6,25	€	-	€ 21,80	48,00	€	6.540,00	
OPERAT. LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34		€		€ 654,00
TOTALE SERVIZIO GESTIONE C.C.R. / ISOLA ECOLOGICA							€	6.540,00	
TRASPORTI									
AUTOM. SCARRABILE	1	6,25	€	-	€ 16,88		€		
AUTISTA	1	6,25	€	-	€ 22,94		€		€ 0,00
QUANTIFICAZIONE TRASPORTI									
SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI									
LAVACASSON. 4000 L	1	6,25	€	-	€ 19,56		€		
LAVACASSON. 6000 L	1	6,25	€	-	€ 22,26		€		
AUTISTA	1	6,25	€	-	€ 22,94		€		
OPERAT.	1	6,25	€	-	€ 21,80		€		
AUTISTA LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82		€		
OPERAT. LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34		€		
AUTISTA LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41		€		
OPERAT. LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70		€		€ 0,00
TOTALE SERVIZIO LAVAGGIO CONTENITORI							€		€ 0,00
SERVIZIO SPAZZAMENTO - RESIDUALE STRADALE E MERCATO SETTIMANALE									
Spazzamento - (meccanizzato)					T-8				
Meccanica	SPAZZATRICE	1	6,25	€	-	€ 8,09	-	€	-
Mecc. aspirante	SPAZZATRICE 3,5mc.	1	6,25	€	-	€ 25,60	-	€	-
Mecc. aspirante	SPAZZATRICE 5,0mc.	1	6,25	€	-	€ 40,00	-	€	-
	AUTISTA	1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-
	AUTISTA LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 29,82	-	€	-
	AUTISTA LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 34,41	-	€	-
Spazzamento - (manuale)									
	PORTER	1	6,25	€	-	€ 5,40	-	€	-
	SAT. PICCOLO	1	6,25	€	-	€ 2,02	-	€	-
	OPERAT.	1	6,25	€	-	€ 21,80	-	€	-
	OPERAT. LAV. STR.	1	6,25	€	-	€ 28,34	-	€	-
	OPERAT. LAV. FEST.	1	6,25	€	-	€ 32,70	-	€	-
Lavaggio strade									
	AUTISTA	1	6,25	€	-	€ 22,94	-	€	-
	LAVASTRADE	1	6,25	€	-	€ 16,88	-	€	-
TOTALE SERVIZIO SPAZZAMENTO - LAVAGGIO STRADE							€		€ 0,00
SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO									
Responsabile di servizio	1	6,25	€	-	€ 22,94	36,00	€	5.161,50	
TOTALE MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO							€	5.161,50	€ 516,15
SERVIZI VARI									
DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE					PROT.	€	-	€	-
					PROT.	€	-	€	-
					PROT.	€	-	€	-
					PROT.	€	-	€	-
COSTO GANCIO SCARRABILE (€ 0,022 * KG)					Tonn.	46,85	Kg	46.850	€ 1.030,70
TOTALE SERVIZI VARI								€ 1.030,70	
QUANTIFICAZIONE SERVIZIO							TOTALE (A)	€ 39.824,20	€ 3.982,42
									€ 0,00

MANUTENZIONI - CARBURANTE - FORNITURE									
Manutenzione/Ricambi Automezzi (vedi nota prot. n. 5771/CSA del 05/09/2014)					T 09				
Carburante Automezzi presso stazioni di servizio (vedi nota prot. n. 2779/CSA/2014)									
Carburante Automezzi (presso impianti della So.Ge.I.R. S.p.a.)									
Forniture Varie					T 10				
TOTALE BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI									
SPESE GENERALI									
TOTALE SPESE GENERALI = 15% di "TOTALE (A)"									
QUANTIFICAZIONE SPESE VARIE							TOTALE (B)	€ 8.554,15	€ 517,48

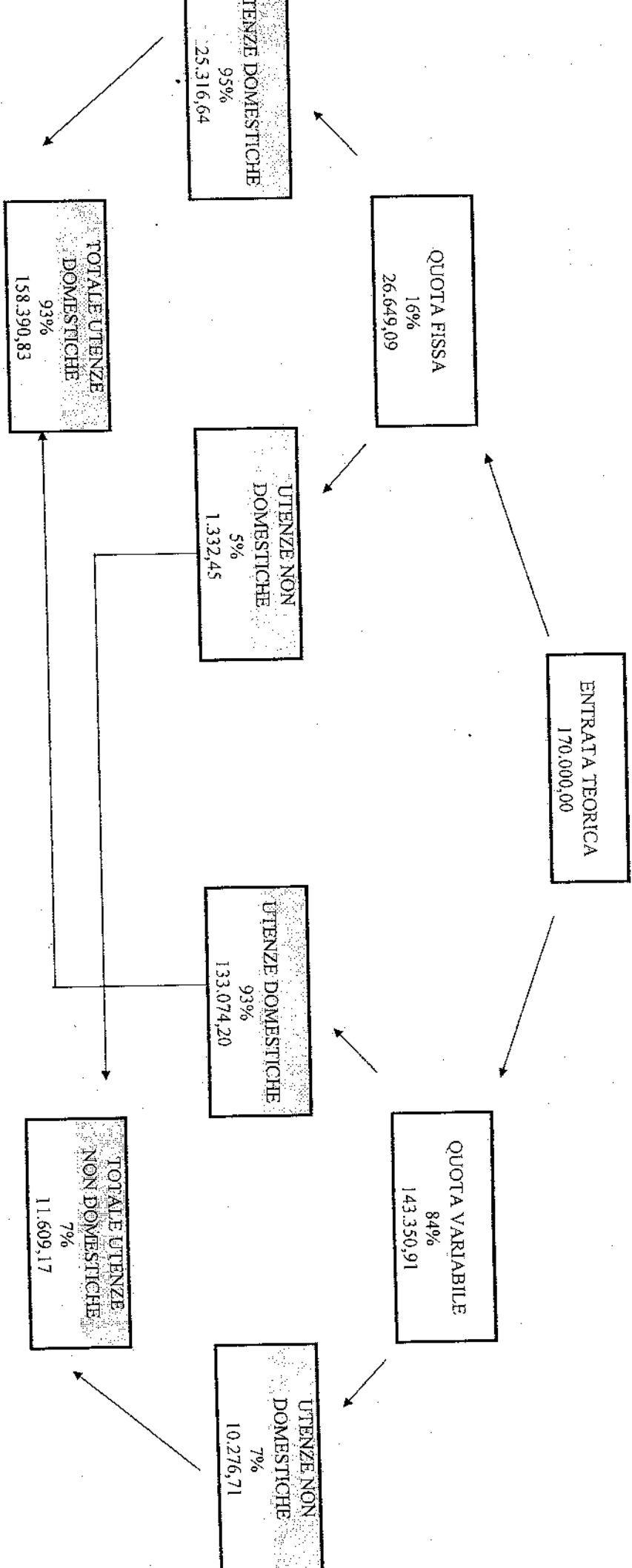
CONFERIMENTI R.S.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA					COMUNE DI CALAMONACI		ANNO 2014		
TIPOLOGIA		TON	IMP/TON	IMPONIBILE	IVA 10 %	IVA 22 %			
CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA (art. 1 O.C. ANNO 2006)		125,81	€ 70,60	€ 8.882,19	€ 888,22				
TRIBUTO SPEC. CONF. DISCARICA (art. 8 L.R. 4/03) ANNO 2006		125,81	€ 12,36	€ 1.555,01	€ 155,50				
INGOMBRANTI DUREVOLI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	FARMACI SCADUTI (20 01 32*) kg	0,00	€ 0,00	€		€			
	BATTERIE ALCANINE (16 06 04*) kg	0,00	€ 0,00	€		€			
	BATTERIE 200133* (Monti) kg	0,00	GRATUITO						
	RAEE (20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36)	2,62	GRATUITO						
	PNEUMATICI (16 01 03)	0,74	€ 0,00	€ 147,26	€ 14,73				
	PRODOTTI TESSILI (20 01 11)	2,38	€ 0,00	€ 472,83	€ 47,28				
	LEGNO (20 01 38)	12,70	€ 0,00	€ 1.704,89	€ 170,49				
	PLASTICA (20 01 39)	2,50	€ 0,00	€ 335,31	€ 33,53				
	TONER (08 03 18)	0,00	€ 0,00	€		€			
	MATERIALE INERTE (17 09 04)	0,00	€ 0,00	€		€			
	RIFIUTI COMPOSTABILI (20 01 08)	46,85	€ 0,00	€ 4.122,80	€ 412,28				
	VEGETALE (20 02 01)	0,00	GRATUITO	€		€			
DIFFERENZIATA STRADALE	Fanghi (19 08 05) impianto di compostaggio	0,00	€ 40,00	€		€			
	METALLO (20 01 40)	4,49	€ 0,00	€		€			
	TOTALE INGOMBRANTI	72,28		€ 6.783,09	€ 678,31	€			
	MONOMATERIALE 15 01 (01; 02; 03) 20 01 (01; 02; 03)	8,44	GRATUITO						
DIFFERENZIATA STRADALE	MONOMATERIALE FRAZIONE ESTRANEA > 5%	0,00	€ 0,00	€		€			
	MULTIMATERIALE (15 01 06)	11,88	€ 0,00	€ 1.005,57	€ 100,56				
	TOTALE DIFFERENZIATA STRADALE	20,32		€ 1.005,57	€ 100,56	€			
QUANTIFICAZIONE CONFERIMENTO/SMALTIMENTO/CONAI							TOTALE (C)	€ 18.225,86	€ 1.822,59

RIEPILOGO TOTALE (A) + (B) + (C)				IMPORTO	% DIFFERENZIATA	42,40%
TOTALE IMPONIBILE				€ 66.604,21	L'Addetto al Monitoraggio e Controllo	
TOTALE IVA 10%				€ 5.805,01		
TOTALE IVA 22%				€ 517,48		
TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C)				€ 72.926,70		

Comune di CALAMONACI

#RIFI

#RIFI



partecipazione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi frazionati ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

UTENZE NON DOMESTICHE

[illegible]

Comune di CALAMONACI

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABLE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABLE per PERSONA Euro/Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	354	29.878,37	50,19%	84,4	0,75	1,00	0,343581	29,00	131,65	131,65	160,65
Famiglie di 2 componenti	126	11.918,00	17,89%	94,6	0,88	1,40	0,403135	38,13	184,31	92,16	222,44
Famiglie di 3 componenti	96	9.319,08	13,69%	97,1	1,00	1,80	0,458108	44,47	236,97	78,99	281,44
Famiglie di 4 componenti	102	9.559,00	14,49%	93,7	1,08	2,20	0,494756	46,37	289,64	72,41	336,00
Famiglie di 5 componenti	24	2.140,00	3,46%	89,2	1,11	2,90	0,508499	45,34	381,79	76,36	427,13
Famiglie di 6 o più componenti	4	317,00	0,59%	79,3	1,10	3,40	0,503918	39,94	447,62	74,60	487,55
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,00%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	236,97	236,97	236,97
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,00%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	706	63.131,45	100%	89,4		Media	0,452000		Media	87,70	

"Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di CALAMONACI			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
SL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	630,00		630,00
ARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	13.689,40		13.689,40
GG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	0,00		0,00
CCD - Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC - Altri costi operativi di gestione	10.605,34		10.605,34
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		9.105,46	9.105,46
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		16.969,80	16.969,80
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		93.000,00	93.000,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		15.000,00	15.000,00
SOMMANO	24.924,74	134.075,26	159.000,00
	15,68%	84,32%	100,00%

#RIF!	100%
-------	------

PREVISIONE ENTRATA			159.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			11.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	26.649,09	143.350,91	170.000,00

UTENZE DOMESTICHE	25.316,64	133.074,20	158.390,83
% su totale di colonna	95,00%	92,83%	93,17%
% su totale utenze domestiche	15,98%	84,02%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	1.332,45	10.276,71	11.609,17
% su totale di colonna	5,00%	7,17%	6,83%
% su totale utenze non domestiche	11,48%	88,52%	100,00%

#RIF!		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	200.000	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	200.000	
UTENZE NON DOMESTICHE	14.338	7,17%
UTENZE DOMESTICHE	185.662	92,83%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,20

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE TARI 2014 .

PRELIMINARMENTE si da atto che entrano in aula i consiglieri Forte, Perricone R. e Palminteri S.

Presenti n. 10 - Assenti n. 2 (Vinci - Tudisco)

IL PRESIDENTE

Incarica il Ragioniere a dare lettura della proposta e ad illustrare i punti fondamentali del Regolamento.

Il Consigliere Forte fa rilevare che non ha avuto il tempo di visionare gli atti, avendo avuto notificato il Consiglio solo tre giorni fa, chiede, pertanto, la sospensione dell'O.d.G.

Il Consigliere Perricone R. evidenzia che la TARI dovrà coprire il 100% del costo del servizio. Rispetto alla TARSU, che copriva il 54% con il restante 46% a carico del Comune, si verificherà un aggravio di spese a carico del cittadino di Calamonaci. Propone, così come fatto per la TASI, di salvaguardare le categorie meno abbienti, le categorie protette, portatori di Handicap e i cittadini con reddito ISEE inferiore ad € 5.000,00 .

Il Consigliere Forte ribadisce di rinviare l'O.d.G. per consentire al Consiglio Comunale di esaminare approfonditamente il regolamento e la relativa tabella dei costi, al fine di ridurre i costi e la relativa tassa.

IL PRESIDENTE

Mette ai voti la proposta del Consigliere Perricone R. sulla esenzione della tassa alle categorie protette, portatori di handicap e le famiglie con redditi ISEE inferiore ad € 5.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 4 (Forte G.- Perricone R.- Palminteri S. e Torretta A.)
contrari n. 6 (Montalbano V. - Capizzi F.- Baiamonte G - Brasiello E. -
Perricone C. Palminteri G)

Respinge la proposta del Consigliere Perricone R.

Successivamente

IL PRESIDENTE

Mette ai voti la proposta del Consigliere Forte di rinviare il punto dell'O.d.G. per consentire al consiglio di esaminare il Regolamento al fine di ridurre i costi e le conseguenti tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con voti favorevoli n. 4 (Forte G.- Perricone R.- Palminteri S. e Torretta A.)
contrari n. 6 (Montalbano V. - Capizzi F.- Baiamonte G - Brasiello E. -
Perricone C. - Palminteri G)**

Respinge la proposta del Consigliere Forte.

Su proposta del Consigliere Forte la seduta è sospesa per dieci minuti

Alla ripresa, il Consigliere Forte dichiara che il gruppo di minoranza, dopo aver sentito il Segretario sulle conseguenze della sospensione della seduta per mancanza del numero legale e sugli effetti della mancata approvazione della TARI, abbandona l'aula.

IL PRESIDENTE

Accertato la mancanza del numero legale, essendo presenti n. 6 consiglieri, sospende, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86, la seduta alle ore 20.00 per un'ora.

Trascorsa l'ora alle ore 21.00, il Segretario certifica l'assenza di tutti i Consiglieri pertanto la seduta è rinviata alla stessa ora del giorno successivo con il medesimo Ordine del Giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

SEDUTA DI PROSECUZIONE DELL'1.10.2014

IL PRESIDENTE

Ricorda che l'odierna seduta è di prosecuzione.

Pertanto, accertato il numero legale essendo presenti n. 6 consiglieri, invita i consiglieri a proseguire la discussione interrotta ieri, per mancanza del numero legale.

ACCERTATO che nessuno chiede di intervenire mette ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) - **Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto di numero 25 articoli;**
- 2) - **Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2014;**
- 3) - **Dare atto che il pagamento della TARI è fissato in 3 rate con scadenza 15.12.2014 - 15.01.2015 e 15.03.2015;**
- 4) - **Di dare, altresì atto, che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia del tributo IUC (Imposta Unica Comunale);**
- 5) - **Di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe;**

Successivamente

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

